

Working Paper

**ADAPT**  
www.adapt.it  
**UNIVERSITY PRESS**

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

# Tirocini a due anni di distanza dalle Linee-guida: primo bilancio

a cura di ADAPT

Working Paper ADAPT, 4 febbraio 2014, n. 170

ISSN 2240-273X – Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001 – Tribunale di Modena



## INDICE

Abstract.....	1
Due anni dopo le Linee-guida della legge Fornero: tirocini sempre più a macchia di leopardo .....	1
Dalle parole ai dati: primo bilancio degli effetti diretti e indiretti della riforma dei tirocini.....	23



## **Abstract**

L'analisi del processo di recepimento delle Linee-guida sui tirocini da parte delle Regioni restituisce un quadro ancora complesso e variegato, nonostante siano passati quasi tre anni dall'approvazione della Riforma Fornero e due anni dall'emanazione del documento.

Rispetto al gennaio 2013, è possibile oggi osservare come tutte le istituzioni regionali si siano dotate di una apposita disciplina in materia. Tuttavia questo pare il principale, e forse l'unico, elemento positivo dell'intero processo iniziato con la legge n. 92 del giugno 2012. Se, infatti, si scende nel dettaglio si scopre come il processo di recepimento delle Linee-guida abbia portato ad una situazione differenziata e articolata. Le normative regionali differiscono tra di loro, talvolta in maniera significativa, su alcuni aspetti fondamentali della regolamentazione dei tirocini come la durata, i limiti numerici e le indennità da erogare. Il risultato finale è una proliferazione di tante discipline diverse quante sono le Regioni. L'effetto standardizzazione che stava alla base della Riforma Fornero sembra del tutto mancato. Le ripercussioni concrete di questo esito non sono di poco conto. A seconda del territorio in cui un tirocinio viene attivato valgono regole diverse. Caso eclatante pare essere quello delle indennità. Tra una Regione e l'altra – e spesso tra Regione limitrofe – per la stessa esperienza un soggetto ha diritto a corrispettivi differenti. Conferma del fatto che la natura formativa del tirocinio non è stata compresa nemmeno dai Legislatori regionali che hanno, al contrario, interpretato lo strumento come una sorta di “lavoretto” a basso costo.

La ricostruzione dei dati disponibili a livello regionale, poi, mostra, a partire dal 2011, una tendenza generalizzata al restringimento dell'apprendistato sia in termini assoluti sia relativi e, parallelamente una progressiva espansione del tirocinio, trend che risulta accelerato nell'ultimo biennio (2013-2014). Seppure non sia possibile identificare un effetto causale delle Linee-guida Fornero – dovendosi contestualizzare tale dinamica all'interno di un contesto più generale di forte e prolungata crisi economica che potrebbe aver spinto l'utilizzo improprio del tirocinio in luogo di rapporti di lavoro subordinato – l'acutizzarsi di un trend uguale ed opposto fra tirocinio e apprendistato suggerisce l'esistenza di un possibile effetto di sostituzione fra questi due strumenti. Seppure non si possa dare conto dell'effetto delle Linee-guida in termini di “limitazione dell'abuso del tirocinio”(mancando in generale un monitoraggio pubblico sulla trasformazione dei rapporti a seguito della conclusione del tirocinio) i dati mostrano che l'obiettivo della Riforma Fornero di fare dell'apprendistato “la forma privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro” sia ancora mancato.

## **1. Due anni dopo le Linee-guida della legge Fornero: tirocini sempre più a macchia di leopardo**

### **1.1 Tipologie e durate: ancora disparità tra un territorio e l'altro**

Obiettivo dichiarato delle Linee-guida in materia di tirocini approvate in Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013 era quello di fornire degli standard minimi di riferimento per permettere alle Istituzioni regionali di adottare una normativa il più

possibile uniforme sul territorio nazionale. Il presupposto di un simile ragionamento consisteva nella considerazione che un quadro di regole chiare e precise avrebbe costituito il primo tassello per un utilizzo virtuoso di questo strumento.

A due anni dall'inizio di tale processo di rinnovamento, che è risultato essere tutt'altro che semplice e lineare, l'analisi della situazione attuale restituisce – ancora una volta – un quadro molto complesso e articolato. Le Linee-guida del 2013 hanno sicuramente avuto il merito di “spronare” le Regioni a dotarsi di una normativa completa in materia di tirocini evitando, in tal modo, i vuoti e le pesanti incertezze del recente passato. Tuttavia questo pare essere l'unico elemento realmente positivo.<sup>1</sup> Il confronto comparato tra un territorio e l'altro, infatti, restituisce una normativa a “macchia di leopardo”. Il risultato finale, quindi, è che **ogni Regione ha una propria disciplina che spesso diverge non di poco dalla Regione confinante**. È così il medesimo tipo di tirocinio si trova ad essere regolato in forma diversa a seconda del territorio di riferimento.

Per accorgersi di una simile difformità è sufficiente concentrare l'attenzione sulla durata dell'esperienza di tirocinio. Se in generale le Regioni hanno mantenuto i valori indicati nelle Linee-guida, non mancano realtà in cui oltre alla durata massima è stata prevista anche una durata minima. È il caso dell'Abruzzo, della Basilicata, della Campania, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, del Molise, della Sardegna, della Toscana, del Veneto. In questi casi la soglia è stata posta attorno ad un minimo di due mesi. Tuttavia esistono anche valori superiori come, per esempio, per i tirocini di inserimento/reinserimento in Basilicata che devono durare almeno 4 mesi che diventano 8 in caso di tirocini a favore di soggetti disabili. O il caso della Sardegna dove la soglia dei sei mesi è minima per i tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo.

L'analisi dell'articolazione delle durate dei tirocini permette di focalizzare l'attenzione anche su quanto fatto dalle Regioni in materia di tipologie disciplinate. Il punto 1 delle Linee-guida esplicitava in modo chiaro che esse riguardavano unicamente i tirocini:

- Formativi e di orientamento;
- Di inserimento/reinserimento al lavoro;
- Di orientamento e formazione e o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.

Tutte le altre tipologie di tirocinio erano, invece, escluse dalla riforma generatasi con l'approvazione della legge n. 92/2012. Ciononostante, diverse Regioni hanno fornito delle indicazioni anche riguardo ai tirocini estivi, per dare una maggiore certezza agli operatori locali. È il caso dell'Abruzzo, della Basilicata, di Bolzano, della Calabria, della Liguria, della Lombardia, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, di Trento, dell'Umbria, della Valle d'Aosta, e del Veneto. La Regione Lombardia, poi, ha colto l'occasione offerta dalle Linee-guida per dotarsi di una sorta di “Testo Unico” sui tirocini, dettando anche alcune disposizioni di massima per quanto riguarda i tirocini curriculari.

---

<sup>1</sup> Solo la Regione Toscana non ha formalizzato il recepimento delle Linee-guida in quanto già dotata di una normativa in gran parte corrispondente alle stesse

Tabella 1 – Tipologie e durate

Regioni/ Province autonome	Tipologie regolate	Durata massima (proroghe comprese)	Durata minima
<b>Abruzzo</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	2 mesi
	• Inserimento/reinserimento al lavoro: inoccupati, disoccupati o in mobilità	6 mesi	
	• Orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.	24 mesi	
	• Estivi di orientamento	3 mesi	1 mese
<b>Basilicata</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	2 mesi
	• Inserimento/reinserimento al lavoro: inoccupati, disoccupati o in mobilità	12 mesi	
	• Inserimento/reinserimento: soggetti svantaggiati	12 mesi	4 mesi
	• Inserimento/reinserimento: soggetti disabili	24 mesi	8 mesi
	• estivi di orientamento	3 mesi	1 mese
<b>Bolzano</b>	• Orientamento e formazione: per persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano, in età lavorativa, inoccupate o disoccupate ed appartenenti ad una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– persone in situazione di svantaggio sociale;</li> <li>– giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione;</li> <li>– persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro</li> </ul>	500 ore	-
	• Inserimento o il reinserimento: per persone che hanno compiuto 15 anni e che versano in una situazione di svantaggio ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del regolamento CE 5 dicembre 2002, n. 2204; articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; articolo 2, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mesi: svantaggiati ai sensi regolamento CE n. 2204/2002</li> <li>• 24 mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– invalidità sul lavoro, civile;</li> <li>– ex degenti di ospedali psichiatrici, giudiziari;</li> <li>– persone in trattamento psichiatrico</li> </ul> </li> <li>• 6 mesi: Tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte nella lista di mobilità</li> </ul>	-
	• Tirocini estivi per alunne/alunni, studentesse/studenti nonché neolaureate/neolaureati presso l'Amministrazione provinciale	3 mesi	-

<b>Calabria</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento/reinserimento al lavoro: disoccupati, inoccupati, in cassa integrazione	12 mesi	
	• Formazione e orientamento o Inserimento/reinserimento: disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale	• 12 mesi • 24 mesi (disabili)	
	• Estivi: studenti	3 mesi	
<b>Campania</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	1 mese
	• Inserimento/reinserimento lavorativo: disoccupati, inoccupati, in cassa integrazione	12 mesi	
	• Orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento: soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale	• 12 mesi • 24 mesi (disabili)	
<b>Emilia Romagna</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento o di reinserimento al lavoro: disoccupati, persone in mobilità o in cassa integrazione e inoccupati	12 mesi	
	• Orientamento e formazione/inserimento e reinserimento: in persone con disabilità, persone svantaggiate e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale	• 12 mesi • 24 mesi (disabili)	
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	• Formativo e di orientamento	6 mesi	2 mesi
	• Inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati, disoccupati o in mobilità	6 mesi	
	• Formativo e di orientamento: soggetti svantaggiati	• 18 mesi	
<b>Lazio</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento o reinserimento: disoccupati, in mobilità, le persone inoccupate, in cassa integrazione	12 mesi	
	• Orientamento e formazione/inserimento o reinserimento: disabili; persone svantaggiate; richiedenti asilo; persone titolari di protezione internazionale	• 12 mesi • 24 mesi (disabili) prorogabile di altri 12, per i soggetti di cui all'art. 13 comma 1, lett. a, della l. n. 68/1999	
<b>Liguria</b>	• Formativi e di orientamento	• 6 mesi • 12 (disabili)	2 mesi
	• Inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati; disoccupati mobilità; persone con disabilità; soggetti svantaggiati, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione	• 12 mesi • 24 mesi (disabili)	

	internazionale; i soggetti svantaggiati, nel cui ambito sono compresi lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione		
	• Estivi di orientamento	Sospensione delle lezioni	-
<b>Lombardia</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento/reinserimento al lavoro: inoccupati, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto	12 mesi	
	• Formativi e di orientamento o inserimento/reinserimento: disabili, persone svantaggiate	• 12 mesi (possibile estensione fino a 24 mesi) • 24 (disabili)	
	• Estivi di orientamento	3 mesi	
	• Tirocini formativi curriculari	Stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari	
<b>Marche</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento/reinserimento al lavoro: disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati, in cassa integrazione a zero ore	6 mesi	
	• Formativi e di orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro: soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale	12 mesi	
	• Formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento al lavoro: disabili	24 mesi	
<b>Molise</b>	• Formativo e di orientamento	6 mesi	2 mesi
	• Inserimento/reinserimento al lavoro	12 mesi	
	• Inserimento/reinserimento: disabili, soggetti svantaggiati	12 mesi 24 mesi (disabili)	
	• tirocini estivi	3 mesi	1 mese
<b>Piemonte</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento/reinserimento lavorativo: inoccupati, disoccupati, sospesi in regime di CIG, mobilità	6 mesi	
	• Tirocini rivolti a disabili, soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati	• 12 mesi • 24 mesi (disabili)	
	• Estivi: studenti iscritti di ogni ordine e grado e all'Università	3 mesi	
<b>Puglia</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi + 30 giorni	-
	• Estivi e di orientamento	3 mesi	
	• Inserimento/reinserimento al lavoro per inoccupati, disoccupati	• 6 mesi + 30 giorni • 12 mesi + altri possibili 12 se rivolti a immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione	

		internazionale, disabili	
<b>Sardegna</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	
	• Inserimento o reinserimento	12 mesi	6 mesi
	• Inserimento o reinserimento: soggetti svantaggiati	12 mesi	
	• Inserimento o reinserimento: soggetti disabili	24 mesi	
	• Estivi di orientamento	3 mesi	
	NB: 9. L'orario di tirocinio non deve superare l'80 % dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.		
<b>Sicilia</b>	• Formativi e di orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati o disoccupati o in mobilità o cassa integrazione	12 mesi	
	• Orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro: soggetti con disabilità, soggetti svantaggiati, soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mesi</li> <li>• 24 mesi (disabili)</li> </ul>	
	Estivi di orientamento	3 mesi	
<b>Toscana</b>	• Formazione e orientamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi</li> <li>• 12 mesi (svantaggiati)</li> <li>• 24 mesi (disabili)</li> </ul>	2 mesi
	• Inserimento: soggetti inoccupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi</li> <li>• 12 mesi (laureati e svantaggiati)</li> <li>• 24 mesi (disabili)</li> </ul>	
	• Reinserimento al lavoro per soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità/ di formazione per soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi</li> <li>• 12 mesi (laureati e svantaggiati)</li> <li>• 24 mesi (disabili)</li> </ul>	
	• Inserimento o reinserimento al lavoro: soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17 ter, comma 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mesi</li> </ul>	
<b>Trento</b>	• Formazione e orientamento	6 mesi (neodiplomati, neolaureati) 6 mesi + 6 mesi (inoccupati, disoccupati, soggetti in cassa integrazione su base di appositi accordi) 24 mesi (disabili) 12 mesi (svantaggiati)	-
	• Estivi	3 mesi	
<b>Umbria</b>	• Formazione e orientamento	6 mesi 12 mesi (svantaggiati) 24 mesi (disabili)	-
	• Inserimento/reinserimento	12 mesi	
	• Estivi	3 mesi	

<b>Valle d'Aosta</b>	• Formazione e orientamento	6 mesi	-
	• Inserimento/reinserimento: disoccupati, inoccupati	6 mesi + 6 mesi	
	• Inserimento/reinserimento: soggetti svantaggiati o disabili	12 mesi 24 mesi (disabili)	
	• Estivi e di orientamento	3 mesi	
<b>Veneto</b>	• Formativo e di orientamento	6 mesi	2 mesi
	• Inserimento/reinserimento lavorativo: disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione, soggetti svantaggiati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi (inoccupati, disoccupati)</li> <li>• 9 mesi (persone svantaggiate)</li> <li>• 12 mesi (svantaggiati)</li> <li>• da 18 a 24 mesi (disabili)</li> </ul>	
	• Estivi di orientamento	3 mesi	

Fonte: [Monitoraggio ADAPT](#)

## 1.2 Il nodo dei soggetti promotori

L'esperienza di tirocinio si caratterizza per una relazione trilaterale tra un soggetto promotore, un soggetto ospitante e il giovane. Tale struttura tripartita è posta a garanzia della qualità del tirocinio stesso. Secondo quanto riportato dal punto 9 delle Linee-guida, è compito precipuo del promotore garantire che tutto avvenga in modo conforme alle norme. Per tale motivo lo stesso documento del gennaio 2013 indicava una prima lista di soggetti che potevano promuovere tirocini. Tale elencazione, tuttavia, poteva essere integrata e modificata nel corso del recepimento delle Linee-guida da parte delle Regioni.

Il risultato finale è una **platea di operatori – molto diversificata a livello territoriale – che possono svolgere il ruolo di soggetti promotori di tirocini.**

L'analisi delle diverse indicazioni regionali mostra un punto controverso. Le Linee-guida del gennaio 2013, infatti, indicavano tra i soggetti che possono promuovere tirocini “i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 s.m.i.”. Non tutte le Regioni però hanno recepito questo passaggio. La situazione allo stato attuale, quindi, è molto differenziata. In tutte le Regioni è possibile promuovere tirocini da parte dei i soggetti autorizzati alla intermediazione *ex lege* Biagi ad eccezione dei territori di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trento, Valle d'Aosta, Veneto.

Il rischio di una simile scelta da parte delle Istituzioni regionali è evidente: il ridursi delle possibilità per l'attivazione di tirocini di qualità, essendo i soggetti autorizzati a livello nazionale, di norma, degli operatori del mercato del lavoro che riescono a intercettare elevate occasioni formative e di inserimento lavorativo.

Tabella 2 – Soggetti promotori

Regioni/Province autonome	Soggetti promotori	I soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 possono?
<b>Abruzzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Province o gli enti territoriali e/o le agenzie regionali che succederanno ad esse a sensi della l. n. 56/2014</li> <li>• Università, Istituti di istruzione universitaria, istituzioni scolastiche, istituzioni di alta formazione</li> <li>• Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in convenzione con Regione Abruzzo o accreditati</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali</li> <li>• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori</li> <li>• Enti bilaterali</li> <li>• Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità</li> <li>• Soggetti accreditati a livello regionale per i servizi al lavoro</li> <li>• Associazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale</li> <li>• Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Soggetti accreditati a livello regionale per la formazione e l'orientamento</li> <li>• Agenzie tecniche in qualità di enti <i>in house</i> del Ministero del lavoro</li> </ul>	Sì
<b>Basilicata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Basilicata</li> <li>• Centri per l'impiego e le Agenzie Provinciali per la formazione;</li> <li>• Enti pubblici;</li> <li>• Soggetti del sistema camerale;</li> <li>• Università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;</li> <li>• Enti pubblici di ricerca;</li> <li>• Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>• Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;</li> <li>• Enti bilaterali</li> </ul>	Sì

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio;</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;</li> <li>• Associazioni di volontariato e di promozione sociale;</li> <li>• Parchi nazionali e regionali;</li> <li>• Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;</li> <li>• Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.</li> </ul>	
<b>Bolzano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area formazione professionale</li> <li>• Centri di mediazione della Ripartizione lavoro</li> <li>• Ripartizione personale dell'Amministrazione provinciale (tirocini estivi)</li> </ul>	No
<b>Calabria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Calabria Lavoro</li> <li>• Centri per l'impiego</li> <li>• Soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro</li> <li>• Università</li> <li>• Enti pubblici di ricerca</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento</li> <li>• Agenzie regionali per il diritto allo studio</li> <li>• Soggetti accreditati alla formazione professionale e/o orientamento</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali</li> <li>• Associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale</li> <li>• Parchi nazionali e regionali</li> <li>• Servizi di inserimento lavorativo per disabili</li> <li>• Istituzioni formative private, senza scopo di lucro</li> <li>• Soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali</li> <li>• Agenzie tecniche in qualità di enti <i>in house</i> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</li> </ul>	Sì
<b>Campania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'impiego</li> <li>• Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (Arlas)</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento</li> </ul>	Sì

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione ovvero da essa accreditate e autorizzate</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte negli appositi albi</li> <li>• Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione</li> <li>• Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 o dalla Regione ai sensi della l.r. n. 14/2009</li> </ul>	
<b>Emilia Romagna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti pubblici e privati accreditati alla gestione dei servizi per l'impiego</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche statali e paritarie</li> <li>• Soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale</li> <li>• Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO)</li> <li>• Comuni in forma singola o associata, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali</li> <li>• Aziende sanitarie locali</li> <li>• Comuni, associazioni e enti autorizzati dalla Regione</li> <li>• Soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'attività di intermediazione</li> </ul>	Si
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi del lavoro delle Province</li> <li>• Università</li> <li>• Enti di formazione accreditati</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Istituti tecnici superiori</li> <li>• Strutture regionali di orientamento</li> <li>• Cooperative sociali iscritte nello specifico albo regionale</li> <li>• Servizi di integrazione lavorativa</li> <li>• Soggetti <i>in house</i> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</li> </ul>	No
<b>Lazio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'impiego</li> <li>• Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro</li> <li>• Agenzie regionali per il lavoro</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Fondazioni di istruzione tecnica superiore</li> </ul>	Si

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri di orientamento al lavoro</li> <li>• Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome</li> <li>• Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla Regione o per il tramite di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome</li> <li>• Comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte all'albo regionale</li> <li>• Servizi di inserimento lavorativo per i disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome</li> <li>• Aziende sanitarie locali con riferimento a soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale</li> <li>• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali</li> </ul>	
<b>Liguria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi per l'impiego</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati</li> <li>• Soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari</li> <li>• Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di specifica autorizzazione regionale</li> <li>• Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro</li> <li>• Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Soggetti autorizzati a livello regionale</li> <li>• Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei suoi enti <i>in house</i></li> </ul>	Si
<b>Lombardia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzioni scolastiche e enti regionali accreditati ai servizi di istruzione e</li> </ul>	Si

	<p>formazione professionale e/o ai servizi al lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti regionali autorizzati ai servizi per il lavoro, tra i quali rientrano gli autorizzati speciali</li> <li>• Enti autorizzati a livello nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali</li> <li>• Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei suoi enti <i>in house</i></li> </ul>	
<b>Marche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF)</li> <li>• Università;</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Enti di formazione accreditati dalla Regione</li> <li>• Soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione</li> <li>• Soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione dal Ministero del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.</li> <li>• Cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti</li> <li>• Agenzie tecniche in qualità di enti <i>in house</i> del Ministero del lavoro</li> </ul>	Si
<b>Molise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Province, per il tramite dei Centri per l'impiego</li> <li>• Agenzia Regionale Molise Lavoro</li> <li>• Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo</li> <li>• Azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale, servizio provinciale inserimento per disabili</li> <li>• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori</li> <li>• Enti bilaterali</li> <li>• Soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei</li> <li>• soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro</li> <li>• Associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato</li> </ul>	Si

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.o</li> <li>• Soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale</li> <li>• Enti <i>in house</i> del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali</li> </ul>	
<b>Piemonte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Province e centri per l'Impiego</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione</li> <li>• Soggetti pubblici e privati accreditati alla gestione dei servizi per il lavoro</li> <li>• Soggetti accreditati per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento</li> <li>• Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Comunità terapeutico-riabilitative e cooperative sociali iscritte nei relativi elenchi regionali, enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali</li> <li>• Aziende sanitarie locali</li> <li>• Comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché associazioni e enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e di connesse funzioni orientative</li> <li>• Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. <i>h</i>, del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei suoi enti <i>in house</i></li> </ul>	Si
<b>Puglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi per l'impiego</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Uffici scolastici regionali e provinciali</li> <li>• Centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento accreditati</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali</li> <li>• Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione</li> <li>• Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione</li> </ul>	Si

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 25/2011 e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34</li> <li>• Enti accreditati di cui alla D.R.G. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i.</li> <li>• Ministero del lavoro per il tramite dei suoi enti <i>in house</i></li> </ul>	
<b>Sardegna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Province, tramite i Servizi per il Lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati</li> <li>• Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati</li> <li>• Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici</li> <li>• Istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale</li> <li>• Agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali</li> <li>• Soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.</li> <li>• Soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna</li> </ul>	Si
<b>Sicilia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'impiego</li> <li>• Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003</li> <li>• Soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Sicilia</li> <li>• Soggetti accreditati ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 dalla Regione Sicilia</li> <li>• Università</li> <li>• Istituzioni scolastiche</li> <li>• Provveditorati agli studi ovvero l'ufficio scolastico regionale nelle sue articolazioni territoriali</li> <li>• Aziende sanitarie locali</li> <li>• Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché iscritti negli specifici albi, ove esistenti</li> <li>• Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati</li> </ul>	Si

	dalla Regione	
<b>Toscana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'impiego</li> <li>• Enti bilaterali</li> <li>• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori</li> <li>• Università</li> <li>• Cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi</li> <li>• Soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro</li> <li>• Associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato</li> </ul>	No
<b>Trento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provincia e i soggetti da essa accreditati</li> <li>• Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio → per tirocini in favore di neodiplomati e neolaureati</li> <li>• Istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, per tirocini in favore di inoccupati, disoccupato, cassaintegrati</li> <li>• Comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale</li> </ul>	No
<b>Umbria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Umbria</li> <li>• Enti locali, singoli o associati, nonché i Centri per l'Impiego</li> <li>• Camere di commercio e le loro articolazioni organizzative</li> <li>• istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR</li> <li>• istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale</li> </ul>	Si

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti accreditati alla formazione professionale</li> <li>• Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali</li> <li>• Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale</li> <li>• Agenzie tecniche e le società <i>in house</i> della pubblica amministrazione</li> <li>• Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i</li> </ul>	
<b>Valle d'Aosta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati</li> <li>• Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro</li> <li>• Soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento</li> <li>• Istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici</li> <li>• Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale</li> <li>• Comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali</li> <li>• Azienda sanitaria locale</li> <li>• Agenzie tecniche in qualità di enti <i>in house</i> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</li> </ul>	No
<b>Veneto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi per l'impiego delle Province</li> <li>• Organismi accreditati ai servizi per il lavoro</li> <li>• Organismi di formazione professionale accreditati</li> <li>• Università</li> <li>• ULSS tramite il proprio Servizio integrazione lavorativa</li> <li>• Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale</li> <li>• Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie</li> </ul>	No


Fonte: [Monitoraggio ADAPT](#).

### 1.3 Indennità di partecipazione: l'uniformità mancata

La principale e più dibattuta novità introdotta dalle Linee-guida del 2013 in materia di tirocini era **l'obbligatorietà di riconoscere al tirocinante una indennità di partecipazione**. Il valore indicato dal documento si attestava sulla cifra di 300 euro lordi mensili. Nell'idea del Legislatore una simile iniziativa avrebbe posto un freno ad un ricorso indiscriminato all'utilizzo dei tirocini, contribuendo in tal modo a diminuirne l'abuso.

Se tale risultato sia stato raggiunto è difficile a dirsi, in quanto il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee-guida non è, di fatto, mai decollato. Quel che è certo, invece, è che **tra un territorio e l'altro esistono delle disparità notevoli circa il valore minimo e massimo da corrispondere al tirocinante**.

Fig. 1 – Mappa delle indennità di partecipazione



Fonte: Elaborazione su dati ADAPT

Come mostra la Figura 1 e, più in dettaglio la Tabella 3, **si attestano sul valore minimo indicato dal documento del gennaio 2013 la Sicilia e la Provincia autonoma di Trento. Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto oscillano tra importi che superano quota 300 euro ma non vanno oltre i 450 euro mensili. Abruzzo e Toscana invece fissano un valore minimo considerevolmente più alto: rispettivamente 600 e 500 euro.**

Più articolata appare la regolamentazione delle Regioni rimanenti che fissano degli importi minimi collegati al numero di ore svolte in azienda dal tirocinante. È il caso del Piemonte, ad esempio, che prevede un minimo di 300 euro, per massimo 20 ore settimanali. In caso di 40 ore settimanali, invece, il valore minimo sale a 600 euro.

Le differenze "retributive" tra un territorio e l'altro non solo denotano la **mancanza di uniformità sul territorio nazionale, ma potrebbero generare anche un vero e proprio effetto "dumping" interregionale**. È evidente, infatti, che esistono territori

dove il ricorso al tirocinio è molto meno oneroso rispetto ad altri. Spesso si tratta di Regioni limitrofe.

Tabella 3 – Indennità di partecipazione

<b>Regioni/Province autonome</b>	<b>Indennità di partecipazione</b>
<b>Abruzzo</b>	Minimo 600 euro. Per persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento importo può essere ridotto a 450 euro. Per gli invalidi civili inseriti in un percorso di tirocinio finalizzato all'inclusione, l'importo minimo è di 350 euro.
<b>Basilicata</b>	Minimo 450 euro
<b>Bolzano</b>	<b>Tirocini di orientamento e formazione</b> 3 euro/ora ai minori di 18 anni 4 euro/ora ai maggiorenni Maggiorazione di un euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del Comune di residenza o domicilio <b>Tirocinio di inserimento/reinserimento</b> Minimo 400 euro <b>Tirocinio estivo</b> Studenti scuole medie superiori: 30 euro lordi/giorno lavorato Studenti universitari o neolaureati: 40 euro lordi/giorno lavorato Praticanti presso l'ufficio di Bruxelles o Roma: 50 euro lordi/giorno lavorato
<b>Calabria</b>	Minimo 400 euro
<b>Campania</b>	Minimo 400 euro
<b>Emilia Romagna</b>	Minimo 450 euro. Deroghe possibili per persone svantaggiate o con disabilità.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Minimo 300 euro (20 ore settimanali) Minimo 500 euro (40 ore settimanali)
<b>Lazio</b>	Minimo 400 euro, a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile; in misura proporzionale se inferiore a tale percentuale
<b>Liguria</b>	Minimo 400 euro
<b>Lombardia</b>	Minimo 400 euro Minimo 300 euro (buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore) Qualora il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro
<b>Marche</b>	Minimo 350 euro, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili
<b>Molise</b>	<b>Tirocinio di Inserimento/reinserimento</b> Pari a 400 euro (massimo 20 ore settimanali), aumenta proporzionalmente fino a 600 euro (per massimo 30 ore settimanali) <b>Altre tipologie di tirocinio</b> Pari a 300 euro (massimo 20 ore settimanali), aumenta fino a 450 euro (massimo 30 ore settimanali)
<b>Piemonte</b>	Minimo 300 euro (massimo 20 ore settimanali) Minimo 600 euro (massimo 40 ore settimanali)
<b>Puglia</b>	Minimo 450 euro, a fronte di una partecipazione ad almeno il

	70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo
<b>Sardegna</b>	Minimo 400 euro
<b>Sicilia</b>	Minimo 300 euro al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso
<b>Toscana</b>	Minimo 500 euro
<b>Trento</b>	Minimo 300 euro (o 70 euro lordi a settimana) massimo 600. È necessario aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto formativo.
<b>Umbria</b>	Minimo 300 euro (massimo 24 ore settimanali) Minimo 400 euro (pari o superiore a 25 ore settimanali)
<b>Valle d'Aosta</b>	Minimo 450 euro a massimo 600 euro. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante, ma non può comunque essere inferiore a 300 euro lordi mensili
<b>Veneto</b>	Minimo 400 euro Minimo 300 euro (buoni pasto o servizio mensa) Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell'indennità da corrispondere al tirocinante è ridotta del 50%

Fonte: [Monitoraggio ADAPT](#).

## 1.4 Un numero di tirocinanti variabile

Per limitare l'abuso dei tirocini le Linee-guida del 2013 hanno fissato alcune soglie di riferimento. La *ratio* di una simile previsione era piuttosto semplice: collegare il numero massimo di tirocini attivabili da parte di un'azienda alle sue dimensioni occupazionali. Il documento emanato dalla Conferenza Stato-Regioni si attesta attorno ai seguenti valori:

- Unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato → un tirocinante;
- Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra sei e venti → non più di due tirocinanti;
- Unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato → tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

L'analisi delle normative regionali mostra come gli attori istituzionali locali si siano sostanzialmente attestati attorno ai valori indicati dalle Linee-guida. Non mancano però alcune differenze importanti. **A variare, infatti, spesso è la base di computo per calcolare il numero massimo di tirocinanti.** Vi sono oscillazioni tra le diverse normative tra chi ricomprende anche gli apprendisti, i contratti a tempo determinato o liberi professionisti. Il risultato finale è, ancora una volta, una variazione tra una Regione e l'altra.

Un caso peculiare, in netto distacco rispetto alle indicazioni delle Linee-guida, è quello della Campania. Non solo, infatti, in questa Regione è presente una scansione dimensionale differente, ma sopra il numero di 20 dipendenti a tempo indeterminato la

percentuale massima di tirocinanti presso un'azienda può raggiungere il 20%. Esattamente il doppio delle Linee-guida. Analogamente accade in Sicilia. In questo due casi, il rischio evidente risulta essere quello di una diffusione maggiore dei tirocini proprio in quelle Regioni in cui ci sarebbe bisogno di valorizzare altri interventi in materia di lavoro.

Tabella 4 – Limiti numerici

<b>Regioni/ Province autonome</b>	<b>Limiti numerici</b>
<b>Abruzzo</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 21: numero di tirocinanti pari al 10%</li> <li>• Pubbliche amministrazioni: minimo 1 tirocinante, massimo 2% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato</li> </ul>
<b>Basilicata</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante;</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti;</li> <li>• 21 o più: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Bolzano</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul> Tirocini estivi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 200 posti all'anno</li> </ul>
<b>Calabria</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a termine, di durata non inferiore a 24 mesi purché la durata residua del contratto sia pari ad almeno la durata del tirocinio, e soci delle società cooperative <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Campania</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 0 tirocinanti (eccetto artigiani con soci o collaboratori familiari: 1 tirocinante)</li> <li>• Tra 1 e 4: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 5 e 8: 2 tirocinanti</li> <li>• Tra 9 e 12: 3 tirocinanti</li> <li>• Tra 13 e 16: 4 tirocinanti</li> <li>• Tra 17 e 20: 5 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti tra 6 e il 20%</li> </ul>
<b>Emilia Romagna</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 0 tirocinanti (eccetto artigiani, aziende agricole a conduzione familiare e studi di professionisti: 1)</li> <li>• Tra 1 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 19: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 19: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Lazio</b>	Basati sul numero di dipendenti e soci delle cooperative <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 5: 1 tirocinante</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Liguria</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato. I soci lavoratori rientrano nel base di computo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Lombardia</b>	<p>Basati sul numero di titolari di impresa e coadiuvanti, liberi professionisti singoli o associati, lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi, soci lavoratori di cooperative; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 a 5: 1 tirocinante;</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti;</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Marche</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 a 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Molise</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato. I soci lavoratori rientrano nel base di computo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• 21 o più: numero di tirocinanti pari al 10%</li> </ul>
<b>Piemonte</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, determinato superiore a 6 mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti): 1 tirocinante</li> <li>• Fino a 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• 21 e oltre: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Puglia</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 5: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Sardegna</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 1 e 5: tirocinante;</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti;</li> <li>• 21 e oltre: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Sicilia</b>	<p>Limiti numerici (basati su numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 5: 2 tirocinanti</li> <li>• Tra 6 e 20: 4 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 20%</li> </ul> <p>NB: la durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare</p>
<b>Toscana</b>	<p>Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato e soci lavoratori delle società cooperative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 0 tirocinanti (aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale: 1 tirocinante)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 1 e 6: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 7 e 19: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 19: numero di tirocinanti pari al 10%</li> <li>• I soggetti ospitanti pubblici: massimo 10% del personale dipendente a tempo indeterminato</li> </ul>
<b>Trento</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, compresi i soci-lavoratori e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 dipendenti: 0 tirocinanti (artigiani: 1 tirocinante)</li> <li>• Tra 1 e 5 dipendenti: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 19: 2 tirocinanti</li> <li>• 19 e oltre: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Umbria</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato compresi i soci lavoratori delle cooperative <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5 dipendenti: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 19: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 19: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Valle d'Aosta</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato compresi i soci e/o coadiuvanti familiari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra 0 e 5 dipendenti: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• 21 e oltre: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>
<b>Veneto</b>	Basati sul numero di dipendenti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 1 e 5 dipendenti: 1 tirocinante</li> <li>• Tra 6 e 20: 2 tirocinanti</li> <li>• Oltre 20: numero di tirocinanti non superiore al 10%</li> </ul>

Fonte: [Monitoraggio ADAPT](#).

## 2. Dalle parole ai dati: primo bilancio degli effetti diretti e indiretti della riforma dei tirocini

### Premessa

L'analisi dell'andamento dei tirocini dopo l'entrata in vigore delle Linee-guida Fornero e, con notevole ritardo e difformità<sup>2</sup>, della loro trasposizione da parte delle Regioni, non può che prescindere da due elementi.

Il primo è la **consapevolezza del contesto e l'inquadramento di tale analisi nell'ambito più generale degli scenari occupazionali che hanno continuato a caratterizzare il biennio post-Fornero, fortemente negativi soprattutto per i giovani**. Il secondo è la **(in)disponibilità e (mancanza di) uniformità di dati sui tirocini a livello regionale**.

Circa il primo punto, la modificazione delle regole su istituti o contratti non implica la creazione diretta di occupazione, quanto piuttosto può influenzare indirettamente il


<sup>2</sup> G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi, *La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero. L'attuazione a livello regionale delle Linee-guida 24 gennaio 2013: mappatura e primo bilancio*, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 16/2013.

ricorso all'uno o all'altro strumento, in base alle convenienze relative fra contratti e istituti. La più generale situazione economica e occupazionale è quindi da tenere in considerazione e, a questo livello di analisi: nessun effetto causale di norme o regole è immediatamente derivabile. Tuttavia, è possibile **osservare l'andamento degli avviamenti con tirocinio e apprendistato, onde derivare un primo bilancio degli effetti delle Linee-guida Fornero su queste due modalità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro**, considerando che con riguardo a queste **l'impianto della Riforma era volto a limitare gli abusi sui primi per fare dei secondi "il contratto privilegiato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro"**.

Il secondo punto, la **(in)disponibilità di dati uniformi sui tirocini, mette in luce lo scostamento tra previsione normativa e attuazione reale**. La prima evidenza, infatti, cercando di ricostruire il quadro dell'uso del tirocinio post Linee-guida, è la **quasi totale assenza di dati sui tirocini e la loro difformità** (Figura 2 e Tabella 5 degli Allegati).

Stupisce invero tale lacunosità visto che, tra gli elementi chiave della Riforma Fornero e delle Linee-guida, c'era la seguente previsione: **"le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio."**

Fig. 2 – Disponibilità di un monitoraggio sui tirocini



Fonte: [Elaborazione su dati ADAPT](#)

**Sebbene tutte le Regioni abbiano formalmente trasposto nelle rispettive normative regionali l'attuazione di un sistema di monitoraggio sui tirocini**, frequentemente abbinato alla pubblicazione di rapporti contenenti l'analisi dei dati, **solo 5 Regioni – Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Veneto – si può dire che abbiano, in qualche modo, dato attuazione alla previsione normativa dotandosi di un sistema pubblico e accessibile di monitoraggio sui**

**tirocini e/o rendendo disponibili analisi quali-quantitative sul ricorso a questo strumento.**

Pertanto, nella presente analisi, gli effetti delle Linee-guida sono ricercati essenzialmente in termini di modifiche nei trend di utilizzo di tirocinio e apprendistato, in termini di numero di attivazioni e di variazioni nella composizione del flusso di assunzioni, e limitatamente alle Regioni in cui sono disponibili dati.

Seppure parziale quindi, l'analisi che segue intende fornire una base per un primo bilancio degli effetti delle Linee-guida Fornero sui tirocini e sull'apprendistato. In particolare, l'analisi descrive dapprima il trend nell'utilizzo dello strumento, in termini di numero di attivazioni, confrontandolo con la tendenza pre Linee-guida. Inoltre, nell'ottica di individuare possibili effetti indiretti verso l'utilizzo di altre tipologie di lavoro incentivate dal Legislatore per promuovere l'occupazione giovanile, l'apprendistato, l'analisi mostra un confronto fra i trend di ricorso ai due strumenti da parte delle imprese.

## **2.1 Tirocini e apprendistato: andamenti contrastanti**

La ricostruzione dei dati disponibili a livello regionale mostra una **tendenza generalizzata al restringimento dell'apprendistato – sia in termini assoluti che relativi – a partire dal 2010/2011 e, parallelamente alla progressiva espansione del tirocinio.**

Seppure non ascrivibile, data la tempistica, alle Linee-guida di per sé, quanto piuttosto alla **crisi economica** che potrebbe aver spinto l'utilizzo, anche improprio, del tirocinio in luogo di rapporti di lavoro subordinato, **l'accelerazione nel ricorso ai tirocini riscontrabile in alcune Regioni anche nell'ultimo biennio 2013-2014** (dati disponibili tuttavia fino al III trimestre 2014), suggeriscono il **possibile effetto di ulteriore promozione del tirocinio a discapito dell'apprendistato apportato dalle Linee-guida.**

Sullo sfondo di quest'ultima tendenza non si può inoltre non citare anche l'intervento di liberalizzazione sui contratti a termine del decreto Poletti avvenuto nel 2014, che abolendo la causale, potrebbe aver rappresentato un diversivo conveniente e flessibile dell'apprendistato.

Purtroppo non è possibile verificare l'effetto delle Linee-guida in termini di occupabilità degli individui, mancando nella maggior parte dei casi un'analisi della trasformazione dei rapporti a seguito della conclusione del tirocinio.

Seppure non si possa quindi dare conto del risultato in termini di limitazione dell'abuso del tirocinio, **i dati mostrano che l'obiettivo di fare dell'apprendistato “la forma privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro” sia ancora mancato.**

Nella **Provincia Autonoma di Bolzano**, dati aggiornati sui tirocini sono parzialmente disponibili e limitatamente ai tirocini estivi<sup>3</sup>. Tuttavia, questi stessi possono essere analizzati come metro di paragone rispetto all'utilizzo di altri strumenti per il lavoro estivo.

---


<sup>3</sup> L'ultima analisi di monitoraggio sui tirocini formativi e di orientamento è quella contenuta nel Cap.8.6 - Tirocini formativi e di orientamento, Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2012, ottobre 2012.

Secondo l'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano<sup>4</sup>, durante le vacanze estive del 2014, il numero di giovani sotto i 20 anni che ha fatto un'esperienza lavorativa è rimasto sui livelli dell'anno precedente. **A differenza degli anni passati, però si è assistito ad un aumento dei tirocini pari al +13,9%, che l'Osservatorio stesso riconduce alla presenza di una normativa meno severa.**

Le modifiche intervenute nella normativa dei tirocini in Provincia di Bolzano sarebbero, infatti, secondo l'Osservatorio la determinante dell'aumento nel ricorso a questo strumento. In particolare, l'incremento da sei a dieci mesi della durata massima complessiva dei tirocini svolti per persona e la possibilità anche per le imprese senza dipendenti di "assumere" tirocinanti estivi hanno incentivato 200 imprese in più (rispetto all'anno precedente) ad assumere tirocinanti. Il rapporto indica che oltre 850 giovani hanno svolto un tirocinio che secondo le regole degli anni precedenti non sarebbe stato possibile. A fronte di ciò, **il contratto di apprendistato, anche in un territorio a così lunga tradizione "duale", ha registrato un calo, sia per l'occupazione strettamente estiva (-8%) sia per l'occupazione dipendente successiva al conseguimento di un titolo di studio (-13%). Nel periodo 2004-2013 si è assistito ad un progressivo declino dell'apprendistato tradizionale** (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o "di tipo A"). Tale declino ha ridotto del 27,1% il numero di apprendisti di questa tipologia, portandolo a quota 3.600. Per quanto una buona parte del calo nel numero di apprendisti sia riconducibile alla crisi, gran parte di tale flessione è dovuta ad una **perdita di attrattività dell'apprendistato tradizionale nei confronti dei giovani**: la quota di giovani in età 15-24 anni che scelgono un apprendistato è passata dal 9,3% nel 2004 al 6,2% nel 2013.

In **Calabria**, la trasposizione delle Linee-guida sui tirocini è avvenuta il 29 luglio 2013 con la D.g.r. n. 268/2013. A seguito della introduzione della nuova normativa, l'utilizzo di tirocinio e apprendistato è diminuito tra il 2012 e il 2013, ed è rimasto costante successivamente, costituendo rispettivamente il 5% e l'1% degli avviamenti in età 18-29 anni.

Fig. 3 - Quota di avviamenti con tirocinio e apprendistato sul totale degli avviamenti e sugli avviamenti in età 18-29 anni, Calabria, 2012-2014




Fonte: Elaborazioni su dati Azienda Calabria Lavoro

<sup>4</sup> Rapporto sul mercato del lavoro in Provincia di Bolzano, 2014/2 (maggio-ottobre 2014).

Se a livello medio annuale è possibile riscontrare un utilizzo costante di tirocini e apprendistato, l'osservazione dell'andamento mensile potrebbe suggerire eventuali cambiamenti nel ricorso ai due strumenti a seguito della trasposizione delle Linee-guida. Il grafico in Figura 4 mostra l'andamento nell'utilizzo del tirocinio (blu chiaro e blu scuro) e dell'apprendistato (rosso chiaro e rosso scuro) da gennaio 2012 a dicembre 2014, misurato come quota di avviamenti mensili avvenuti con queste tipologie, rispettivamente sul numero totale di avviamenti e sul numero di avviamenti in età 18-29 anni.

Fig. 4 – Quota di tirocini ed apprendistato sul totale degli avviamenti (tutte le età e 18-29 anni), Calabria, 2012-2014




Fonte: Elaborazioni su dati Calabria Azienda Lavoro

L'analisi mensile conferma un andamento proporzionale dell'utilizzo di tirocinio e apprendistato (i primi affetti da maggiore stagionalità) fino ad ottobre 2014. **A partire da novembre 2014 è invece possibile riscontrare in Calabria una crescita dell'utilizzo del tirocinio, in termini relativi, e un andamento decrescente dell'apprendistato.**

La quota di tirocini sul totale degli avviamenti è quintuplicata tra ottobre e dicembre 2014 (da 0,58% a 2,9%) e quella sui soli avviamenti giovanili è triplicata nello stesso periodo (da 2,57% a 8,2%). Al contrario, la quota di attivazioni giovanili con apprendistato è leggermente diminuita nello stesso periodo, passando da 3,73% a 3,28%.

La **Regione Campania** ha introdotto le linee guida il 29 novembre 2013, in ritardo rispetto al limite temporale inserito nelle stesse, previsto per luglio dello stesso anno. Vista l'assenza di dati aggiornati (gli ultimi arrivano fino al 2012 e il sistema di open data non contiene dati sui tirocini), non è possibile ricercare l'effetto delle Linee-guida sui tirocini, mentre è possibile osservare l'andamento del solo contratto di apprendistato, presentato in Figura 5.

Fig. 5 – Assunzioni con apprendistato, numero e quota sul totale delle assunzioni, Campania, 2008 - 2013



Fonte: Elaborazione su dati SeCO

Se, fino al 2012, gli avviamenti con apprendistato erano in tendenziale aumento, **tra il 2012 e il 2013 si registra in Campania un crollo delle assunzioni con questa tipologia contrattuale**, passate da 17.955 nel 2012 a 10.860 nel 2013 (-40%). In termini relativi, se l'apprendistato tra il 2008 e il 2012 ha sempre mantenuto una quota sul totale delle assunzioni all'incirca pari al 2,5%, nel 2013 tale quota si è fortemente ridotta fino all'1,6%. Uno dei motivi alla base di questa diminuzione potrebbe ricondursi all'aumento della quota relativa del contratto a tempo determinato. Infatti, fra il 2012 e il 2013, si registra l'aumento della quota di avviamenti con questo contratto, passato dal 65 % al 68% del totale delle assunzioni rispettivamente nel 2012 e 2013.

In **Regione Friuli Venezia Giulia** l'unica fonte di dati sui tirocini è rappresentata da un rapporto annuale ed un rapporto semestrale, mentre non risultano disponibili dati sui tirocini nel sistema online di estrazione dati.

**I rapporti sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia indicano un rallentamento dell'utilizzo di tirocini e dell'apprendistato dal 2011 al 2013.**

Fig. 6 – Avviamenti con apprendistato e tirocinio, Friuli Venezia Giulia, 2011-2013

	2011	2012	2013	Variazioni 2012/2013	
				v.a.	%
<b>Apprendistato</b>					
15-19	1.748	1.106	911	-195	-17,6
20-24	2.676	2.615	2.557	-58	-2,2
25-29	1.090	1.324	1.436	112	8,5
Giovani (<30 anni)	5.514	5.045	4.904	-141	-2,8
Totale	5.526	5.048	4.921	-127	-2,5
<b>Tirocini</b>					
15-19	913	922	658	-264	-28,6
20-24	1.221	1.279	1.217	-62	-4,8
25-29	943	988	1.035	47	4,8
Giovani (<30 anni)	3.077	3.189	2.910	-279	-8,7
Totale	4.195	4.170	3.914	-256	-6,1

Fonte: Report annuale "il mercato del lavoro in FVG – Principali evidenze del 2013"


Come indicato in Figura 6, gli avviamenti con tirocinio hanno riguardato nel 2013 (ultimo dato annuale disponibile) 3.914 persone, in diminuzione del 6% rispetto al 2011, quando le attivazioni erano state 4.195. Il calo più netto, pari quasi al 30% in meno, si riscontra in relazione al numero di attivazioni di tirocini per i più giovani in età 15-19 anni. L'apprendistato fa registrare un andamento analogo, con 4.921 avviamenti nel 2013, in leggera diminuzione rispetto al 2011 (5.526, -2,5%). Similmente ai tirocini, anche gli avviamenti con apprendistato fanno registrare il più netto declino in relazione alla fascia più giovane di età. Parametrando i dati al totale delle assunzioni, **in Friuli Venezia Giulia si registra una quota costante sia nell'utilizzo dell'apprendistato che del tirocinio**, rispettivamente pari al 2,7% e al 2,1% del totale delle assunzioni dal 2011 al 2013.

In **Liguria** le disposizioni di cui alla nuova disciplina regionale in materia di tirocini, approvata con D.g.r. n. 1052/2013, sono entrate in vigore il 30 ottobre 2013. Nonostante la norma regionale prevede che siano “in particolare previste, ponendo specifica attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione del tirocinio: a) analisi dei dati amministrativi registrati sul sistema informativo [...], b) analisi della coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo e le attività svolte dal tirocinante”, i dati disponibili dall'Osservatorio regionale di Agenzia Liguria Lavoro sono fermi al 2012.

Il monitoraggio, previsto per quest'anno, non è stato attuato, poiché si è attesa la piena operatività della registrazione telematica obbligatoria (1 ottobre 2014). La Regione conta di approvare entro il primo trimestre 2015 un apposito atto in cui indicare i dati significativi per un monitoraggio di qualità e mirato; si stima quindi che nemmeno per il 2015 sarà possibile avere un quadro completo dell'andamento nell'utilizzo di questo strumento.

In base ai dati disponibili (Figura 7), dal 2008 al 2012, anche complice la crisi economica, **è possibile osservare un aumento della quota di avviamenti tramite tirocinio e una contemporanea diminuzione della quota dell'apprendistato in Liguria.**

Fig. 7 – Avviamenti con tirocinio e apprendistato, Liguria, 2008-2012




Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio mercato del lavoro Regione Liguria

**Se nel 2008 i tirocini costituivano il 2% del totale degli avviamenti, nel 2012 tale quota è salita al 3%; viceversa l'apprendistato rappresentava il 7,4% degli avviamenti pre-crisi e solo il 5,7% degli avviamenti nel 2012.**

L'utilizzo di tirocinio in luogo di contratto di lavoro subordinato, ed in particolare dell'apprendistato, è visibile particolarmente nel primo biennio di crisi economica (2008-2010), quando gli avviamenti con tirocinio sono aumentati del 20%, passando da 3.617 nel 2008 a oltre 5.000 nel 2010, a fronte di un calo equivalente ed opposto dell'apprendistato (-17%, pari a oltre 2.000 avviamenti in meno). Il declino nell'utilizzo di strumenti contrattuali subordinati coinvolge anche contratti a tempo determinato e indeterminato, ma in misura meno pronunciata rispetto all'apprendistato. Inoltre, **nell'ultimo biennio per cui i dati sono disponibili, 2011-2012, si riscontra nuovamente il trend crescente per i tirocini e decrescente per l'apprendistato.**

I dati forniti dalla **Regione Marche**, e non pubblicamente disponibili online, indicano che **nel 2013 i tirocini attivati erano in netto aumento rispetto al 2012**, rispettivamente pari a 6.817 e 5.803 (+17%). Il dato per il 2014, fermo al III Trim. indica un numero di tirocini pari a 4.761.

Fig. 8 – Avviamenti con tirocinio e apprendistato, Marche, 2009-2013



Fonte: Elaborazione su dati Regione Marche (tirocini) e SeCO (apprendistato)

Nel confronto con l'apprendistato (Fig. 8) emerge, dal 2012, un possibile effetto sostituzione fra i due strumenti. Infatti, se i tirocini sono aumentati del 17% in termini assoluti, **anche la loro quota sul totale delle assunzioni è aumentata, passando dal 2,8% nel 2012 al 3,4%.** Viceversa, l'apprendistato è diminuito sia in termini assoluti che relativi, passando da 14.810 avviamenti nel 2009 a 9.330 nel 2013, corrispondente ad una quota sul totale dei flussi che si restringe di due punti percentuali, dal 7,8% nel 2009 al 5,8% nel 2013.

La **Regione Piemonte** è una delle poche Regioni italiane ad essersi dotata di un sistema *open access* di monitoraggio sui tirocini.


**I dati mostrano una tendenziale crescita del numero di tirocini attivati, in particolar modo nella seconda metà dell'anno 2014<sup>5</sup>** (da 17.094 nel 2012, a 18.296 nel 2013 fino a 20.549 nel 2014, pari a +12,3%).

**Al contrario, le assunzioni con contratto di apprendistato sono progressivamente diminuite, fino a ridursi quasi della metà:** erano quasi 35.000 nel 2008 e 18.343 nel 2013 (-47%).

<sup>5</sup> Dato aggiornato a novembre 2014.

In **Toscana**, la regolamentazione dei tirocini ha preceduto di quasi un anno l'approvazione delle Linee-guida nazionali, servendo per molti versi da modello per la stesura delle stesse.

Fig. 9 – Avviamenti con apprendistato e tirocinio, Toscana, 2009-2013



Fonte: Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale del Lavoro della Regione Toscana


Come mostra la Figura 9, **tirocini e apprendistato hanno seguito trend simili in Toscana fino al 2012, registrando un aumento nel 2009-2010 e diminuendo fra il 2010 e il 2012. Dal 2012, tuttavia, i tirocini hanno registrato un trend in controtendenza, aumentando nettamente nel 2013** (pari a 10.561, in netto aumento rispetto alle 9.292 attivazioni registrate nel 2012; + 13%), **mentre la quota e il numero di attivazioni con apprendistato ha continuato a diminuire, seppure in modo meno ripido.**

Il dato parziale del 2014 (disponibile fino al III trimestre, pari a un numero di tirocini attivati pari a 9.589), conferma il trend crescente nell'utilizzo di questo strumento.

Nella **Provincia Autonoma di Trento la dinamica dei tirocini risulta in crescita esponenziale.** Nel 2013 sono stati attivati 1.033 stage, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, quando questo strumento trovava mediamente realizzazione in poco più di un centinaio di tirocini annui (137 nel 2012 e 115 nel 2011).

Infine, la **Regione Veneto** è l'unica a fornire, all'interno della piattaforma per estrazione dei dati sul mercato del lavoro SeCO, il dato disaggregato e dettagliato sui tirocini. I dati sono disponibili dal 2008 al 2014 (solo fino al III Trim.) e sono disaggregati in base a diverse caratteristiche individuali dei soggetti (età, sesso, titolo di studio, cittadinanza ecc).

Fig. 10 - Numero di attivazioni con tirocinio per gruppi di età, Veneto, 2008 - 2013



Fonte: Elaborazione su dati SeCO


Da quando è disponibile il dato sulle attivazioni di tirocini, ovvero dal 2008, questo è costantemente in aumento.

In modo particolare, a partire dal 2013, i tirocini hanno evidenziato una netta crescita: le attivazioni sono risultate quasi 25.000, erano poco più di 16.000 nel 2008 (+50%).

Si rileva il prevalere dei tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo (14.600, di cui 11.600 per disoccupati e gli altri per specifiche categorie di lavoratori svantaggiati); quelli tipizzati come formativi e di orientamento risultano poco più di 4.000 e per oltre la metà risultano destinati ai neolaureati.

Le rilevazioni per il terzo trimestre 2014 (ultimo disponibile) confermano il trend crescente, registrando un numero di attivazioni pari a 7.200, rispetto alle 6.200 dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Fig. 11 - Numero di attivazioni con tirocinio e apprendistato, Veneto, 2008 - 2013



Fonte: Elaborazione su dati SeCO

Confrontando il dato con quello dell'apprendistato, si conferma in modo abbastanza evidente, anche per la Regione Veneto, la tendenza opposta. A partire dal 2011 si registra la progressiva diminuzione del numero di attivazioni con apprendistato, passato da quasi 42.000 attivazioni nel 2010 a appena 28.000 nel 2013 (-32%).



Allegato

Tabella 5 – Stato di attuazione del monitoraggio sui tirocini

Regione	La normativa regionale prevede il monitoraggio dei tirocini?  Si/No/Non specificato	Il monitoraggio regionale previsto dalla normativa è stato attuato?  Si/No/N.D.	Esiste un rapporto sul mercato del lavoro regionale?  Si/No	Le analisi sul MdL regionale analizzano l'andamento dei tirocini extracurricolari?  Si/No	Note e dati disponibili
Abruzzo	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 704/2014, Allegato 1-Linee-Guida, punti 1.16 e 1.17</p> <p>1.16 “In primo luogo, la Regione Abruzzo effettua una specifica attività di monitoraggio sui tirocini, al fine di poter valutare l’efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro. [...]”</p> <p>1.17 “La Regione Abruzzo, attraverso la Direzione regionale competente in materia di lavoro produce, con cadenza annuale, una relazione di monitoraggio sui tirocini realizzati nel territorio regionale”</p>	N.D.*	No*	No	* La pagina dell’Osservatorio regionale del lavoro non è accessibile. Il contatto con la Regione non ha fornito alcuna risposta
Basilicata	Si	No	Si	No	

	D.g.r. n. 116/2014, Art. 16  “La Regione Basilicata promuove il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, degli effetti del presente disciplinare con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti”		Ma non aggiornato e limitatamente alla provincia di Potenza:  - L'ultimo rapporto annuale risale al 2010;  - L'ultima nota statistica trimestrale risale al III Trim. 2013		
Bolzano	Si  D.g.p. n. 949/2013, Allegato B, Art. 6  “L'Ufficio servizio lavoro monitora i risultati raggiunti a livello di formazione e in termini di assunzioni.”	Si	Si  Osservatorio Mercato del Lavoro. La Provincia Autonoma di Bolzano aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)  <a href="http://www.provincia.bz.it/lavoro/mercato-del-lavoro/929.asp">http://www.provincia.bz.it/lavoro/mercato-del-lavoro/929.asp</a>  <a href="http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=300&amp;news_image_id=722796">http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=300&amp;news_image_id=722796</a>	Si*	*Dal colloquio con l'Ispettore Statistico, è emersa la particolare attenzione della Provincia di Bolzano ai tirocini estivi, ai quali si riferisce il rapporto indicato nel secondo link.
Calabria	Si  D.g.r. n. 268/2013, art. 16  “La Regione Calabria	No*	Si  Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro di Azienda Calabria Lavoro	Si*	* Il sistema di estrazione dati online riporta solo il numero di attivazioni e cessazioni con tirocinio, non distinguendo in base

	<p>promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi della comunicazioni obbligatorie, degli effetti della presente normativa con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti”</p>		<p><a href="http://www.calabrialavoro.eu/news/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=126&amp;Itemid=336">http://www.calabrialavoro.eu/news/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=126&amp;Itemid=336</a></p>		<p>alla tipologia di tirocinio, alle caratteristiche dei soggetti. Le pubblicazioni statistiche non risultano aggiornate e non esiste un monitoraggio relativo agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti.</p>
Campania	<p>Sì</p> <p>Regolamento regionale n.7/2013, art. 13</p> <p>“[...] 2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.</p> <p>3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni</p>	No	<p>Sì*</p> <p>Osservatorio mercato del lavoro.</p> <p>La Regione Campania aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p>Il rapporto annuale di monitoraggio del mercato del lavoro (ultimo anno disponibile 2013)</p> <p><a href="http://www.lavorocampania.it/ARLAS/resources/cms/documents/Rapporto_2013_Arlas.pdf">http://www.lavorocampania.it/ARLAS/resources/cms/documents/Rapporto_2013_Arlas.pdf</a></p>	SI*	<p>* Il sistema open data “I numeri del lavoro” non permette l'estrapolazione di dati sui tirocini, ma sui soli contratti di tipo subordinato.</p>

	obbligatorie e di altre informazioni disponibili”.				
Emilia Romagna	<p>Sì</p> <p>I. r. n. 7/2013, Art.7</p> <p>“La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.”</p>	No*	<p>Sì</p> <p>Analisi sul mercato del lavoro disponibili al sito:</p> <p><a href="http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/analisi-sul-mercato-del-lavoro">http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/analisi-sul-mercato-del-lavoro</a></p>	No	<p>* SILER, il Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna registra tutti gli atti amministrativi relativi all'instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro, dei tirocini, e “parasubordinati”. Tuttavia la banca dati non è accessibile liberamente online e non risulta pubblicamente disponibile un monitoraggio sui tirocini.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Sì</p> <p>Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 emanato con DPRReg 13 settembre 2013, n. 166 – TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dai DPRReg 21 novembre 2013, n. 218 e 17 luglio 2014, n. 148</p> <p>“1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e</p>	Sì*	<p>Sì</p> <p>Rapporti annuali sul mercato del lavoro in FVG. La Regione FVG aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p><a href="http://www.regione.fvg.it/ra-fvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-lavoro/FOGLIA2/">http://www.regione.fvg.it/ra-fvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-lavoro/FOGLIA2/</a></p>	Sì	<p>* Tuttavia il sistema non è disponibile al pubblico e i monitoraggi sui tirocini sono fermi al secondo trimestre 2011.</p>

	<p>valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.[...]</p> <p>3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione.”</p>				
Lazio	<p>Sì</p> <p>D.g.r. n. 199/2013, Allegato A, Punto 9</p> <p>“2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l’abuso del</p>	N.D.*	No	No	<p>*Il monitoraggio è attivo grazie al sistema informatico “tirocini online”. Non sono tuttavia al momento reperibili online report e statistiche in merito.</p>

	tirocinio.”				
Liguria	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 1052/2013, art. 17</p> <p>“2. Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, le attività di monitoraggio volte a verificare e rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, definite anche attraverso apposite intese con le parti sociali sono esercitate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 30/2008, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale. Sono in particolare previste, ponendo specifica attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione del tirocinio: a) analisi dei dati amministrativi registrati sul sistema informativo [...], b) analisi della coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo e le attività svolte dal tirocinante”.</p>	No*	<p>Si</p> <p>Agenzia Liguria Lavoro gestisce l’Osservatorio Mercato del Lavoro:</p> <p><a href="http://www.aliguralavoro.it/prod/oml/oml.asp">http://www.aliguralavoro.it/prod/oml/oml.asp</a></p>	Si**	<p>* Il monitoraggio, previsto per quest’anno, non è stato attuato, poiché si è attesa la piena operatività della registrazione telematica obbligatoria (dal 1 ottobre 2014). La regione conta di approvare entro il primo trimestre 2015 apposito atto in cui indicare i dati significativi per un monitoraggio di qualità e mirato.</p> <p>** Tuttavia non si specifica la tipologia di tirocinio attivato.</p>

Lombardia	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 825/2013, Allegato A, Punto 5</p> <p>“La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente [...]”</p>	N.D.	<p>Si</p> <p>Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della formazione produce i “report mercato del lavoro” che comprendono i report SeCO e i report Domanda di lavoro. ARIFL aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p>	Si*	<p>* All’interno dei report trimestrali e annuali è possibile trovare un generico richiamo ai tirocini, all’interno di una categoria denominata “Altro”, che ricomprende i Lavori Socialmente Utili: <a href="http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=Regione%2FMILayout&amp;cid=1213321946772&amp;p=1213321946772&amp;pagename=RGNWrapper">http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=Regione%2FMILayout&amp;cid=1213321946772&amp;p=1213321946772&amp;pagename=RGNWrapper</a></p> <p>Nel rapporto curato da Eupolis esiste una prima analisi dei tirocini collegata alle figure professionali e al loro livello di specializzazione: <a href="http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/786/342/RA_MdL_2014-03-07_def_DX.pdf">http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/786/342/RA_MdL_2014-03-07_def_DX.pdf</a></p>
Marche	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 1134/2013, articolo 16</p> <p>“La Regione Marche, al fine di garantire il rispetto</p>	No*	<p>Si</p> <p>Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, che realizza un Rapporto Annuale sul Mercato del</p>	No**	<p>* Come confermato dal responsabile del procedimento Dott. Antonio Secchi, la Regione non si è ancora dotata di un sistema di monitoraggio sui tirocini</p>

	<p>delle finalità della presente deliberazione, promuoverà un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, per la verifica di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso la pubblicazione annuale di uno specifico report sullo stato di applicazione della presente normativa e l'inserimento dei dati inerenti l'andamento dei tirocini nelle pubblicazioni trimestrali dei Quaderni dell'Osservatorio Regionale del M.d.L.”</p>		<p>Lavoro ed una pubblicazione trimestrale, “I Quaderni dell'Osservatorio”. La Regione Marche aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p><a href="http://www.istruzioneformazione.lavoro.marche.it/Portals/4/Documenti/Osservatorio/Quaderni/n29.pdf">http://www.istruzioneformazione.lavoro.marche.it/Portals/4/Documenti/Osservatorio/Quaderni/n29.pdf</a></p>		<p>** Come confermato dal responsabile Dott. Marco Canonico, l'Osservatorio del Mercato del lavoro regionale ha a disposizione, ma non rende pubblici, i dati relativi alle attivazioni dei tirocini.</p>
Molise	<p>Sì</p> <p>D.g.r. n. 600/2013, l.r. n. 13/2013 “Disposizioni in materia di tirocini”. Art. 7 “Direttiva attuativa”</p> <p>“1. La Regione Molise promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni</p>	No	No*	No**	<p>* report disponibili sono in modo parziale e relativamente alla sola Provincia di Campobasso</p> <p>**Come confermato dal referente dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, il SIL (sistema informativo lavoro) è in corso di attivazione: al momento non sono disponibili online dati sull’attivazione di</p>

	obbligatorie, per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. [...]"				tirocini extra-curricolari
Piemonte	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 74-5911/2013, punto 10</p> <p>“Ai sensi delle Linee guida nazionali la Regione promuove azioni di monitoraggio volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Il monitoraggio e la valutazione dei tirocini sono affidati all’Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto disposto alla lettera d), comma 3 dell’art. 6 della L.r.34/2008. Le attività di monitoraggio e valutazione si articolano su due livelli:</p> <p>a) analisi dei dati amministrativi registrati sul</p>	Si	<p>Si</p> <p>Agenzia Piemonte Lavoro e Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro La Regione Piemonte aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p>L’osservatorio produce Report sui tirocini, disponibili al link: <a href="http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=12&amp;func=select&amp;id=15">http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=12&amp;func=select&amp;id=15</a></p>	Si*	**L’ultimo report disponibile, pubblicato il 23 dicembre 2014, contiene dati aggiornati a metà novembre 2014

	<p>SIL;</p> <p>b) analisi sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo o di inserimento/reinserimento e le attività svolte dal tirocinante. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione;</li> <li>- cessazioni anomale;</li> <li>- attività svolta non conforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento;</li> <li>- impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;</li> <li>- incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;</li> <li>- concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno"</li> </ul>				
Puglia	<p>Sì</p> <p>Regolamento Regionale n.</p>	No	<p>Sì</p> <p>Osservatorio regionale del</p>	No*	<p>*Il Rapporto dell'Osservatorio sul mercato del lavoro della</p>

3/2014  
Articolo 19, comma 5

“[...] 2. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI - Cpl) o altro sistema adottato dalla Regione.

3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto. A titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi tali la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione; le cessazioni anomale; le attività svolta

Mercato del Lavoro

<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=pressreazione&opz=display&id=16790#>

Regione Puglia per il 2013 è stato pubblicato il 10 gennaio 2014. Il prossimo dovrebbe essere pubblicato entro gennaio 2015.

Tuttavia, esso non contiene dati sui tirocini “in quanto non costituiscono rapporti di lavoro”

	<p>in maniera difforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento; l'incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso promotore; la concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.</p> <p>4. La Regione attraverso l'Osservatorio del mercato del lavoro realizza annualmente un rapporto sull'andamento dei tirocini sotto il profilo quantitativo-qualitativo.</p> <p>5. I soggetti promotori redigono e trasmettono, a cadenza annuale, all'Osservatorio del mercato del lavoro un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, evidenziando i risultati in termini formativi ed occupazionali. Il medesimo rapporto dovrà essere altresì pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.”</p>				
Sardegna	Si	No	Si	No*	*Le analisi congiunturali

	<p>D.g.r. n. 44-11/2013, Allegato A, punto 15</p> <p>“1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.”</p>		<p>Agenzia regionale per il lavoro produce le analisi congiunturali sul mercato del lavoro, pubblicate nella rivista denominata Congiuntura Lavoro Sardegna.</p> <p>La Regione Sardegna aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p><a href="http://www.sardegna.lavoro.it/agenzia-per-il-lavoro/osservatorio/?p=1384">http://www.sardegna.lavoro.it/agenzia-per-il-lavoro/osservatorio/?p=1384</a></p>		<p>sul mercato del lavoro non includono i tirocini, considerando solo i rapporti di lavoro subordinato e distinguendo fra tempo determinato e indeterminato</p>
Sicilia	<p>Si</p> <p>Direttiva Prot. N, 43881/US1/2013, 25 luglio 2013</p> <p>“Il Servizio VIII di questo Dipartimento provvederà, a sua volta, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e per le valutazioni ex post degli eventuali inserimenti lavorativi a conclusione</p>	No	N.D.*	N.D.*	<p>* In base al funzionigramma della Regione Sicilia, il Servizio VIII “Iniziativa per l’occupazione, l’orientamento, tirocini formativi, l’apprendistato” avrebbe tra le sue funzioni quella di produrre la statistica in materia di lavoro.</p> <p>Tuttavia sui siti regionali non risulta disponibile l’accesso ai dati o a rapporti di monitoraggio.</p>

	del tirocinio.”				
Toscana	<p>SI</p> <p>L.r. n. 3/2012, art. 17 ter</p> <p>“1. I centri per l’impiego effettuano:</p> <p>a) l’informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;</p> <p>b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;</p> <p>c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell’anno solare precedente al fine di valutarne l’efficacia in termini occupazionali;</p> <p>d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);</p> <p>e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.”.</p>	Si	<p>SI</p> <p>Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, costituito all’interno del settore lavoro della Regione Toscana in collaborazione con Istituto per la programmazione economica in Toscana (Irpel)</p> <p><a href="http://web.rete.toscana.it/orml/avviamenti_contratto_fusso_anno_b.jsp">http://web.rete.toscana.it/orml/avviamenti_contratto_fusso_anno_b.jsp</a></p>	Si	
Trento	<p>Si</p> <p>L. p. n. 18/2011, art. 4bis e 4ter</p> <p>“[...] Il soggetto ospitante ha l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio,</p>	No*	<p>Si</p> <p>Osservatorio del mercato del lavoro, curato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento</p> <p>La Provincia Autonoma di</p>	Si	* Sebbene non sia stato attivato un sistema di monitoraggio ufficiale, i dati sui tirocini attivati nella Regione sono rinvenibili nel XXIX Rapporto dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro.

	<p>anche per gli effetti previsti dalla normativa vigente, ai soggetti individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15, con le modalità e nei termini da essa definiti. La convenzione può prevedere che il soggetto promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante. Le comunicazioni previste da questo comma non sono effettuate per i tirocini promossi dalla Provincia [...]"</p>		<p>Trento aderisce al sistema "SeCO" (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie)</p> <p><a href="http://www.agenzia lavoro.tn.it/agenzia/osservatorio">http://www.agenzia lavoro.tn.it/agenzia/osservatorio</a></p>		<p><a href="http://www.agenzia lavoro.tn.it/agenzia/osservatorio/app/XXIX_Rapporto.pdf">http://www.agenzia lavoro.tn.it/agenzia/osservatorio/app/XXIX_Rapporto.pdf</a></p>
Umbria	<p>Si</p> <p>D.g.r. n. 597/2014, art. 14</p> <p>"1. La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali e le amministrazioni provinciali, assicura la necessaria attività di informazione, promuovendo le opportunità collegate all'attivazione dei tirocini. Prevede, inoltre, attività di sensibilizzazione mirata a seconda delle diverse tipologie di beneficiari.</p>	No*	<p>Si</p> <p>Osservatorio sul mercato del lavoro. La Regione Umbria aderisce al sistema "SeCO" (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie). E' prevista la Redazione di bollettini congiunturali a cadenza trimestrale e di un rapporto annuale.</p>	No**	<p>* Relativamente al sistema di monitoraggio sui tirocini, la Regione ha assicurato che sarà messo a sistema nel corso del 2015</p>

2. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge, anche in accordo con le Agenzie tecniche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di monitoraggio finalizzate alla valutazione dell'efficacia delle politiche e delle misure disciplinate ai sensi della presente direttiva con particolare riferimento ai risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.

3. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Giunta Regionale, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, dà opportuna comunicazione dei risultati del monitoraggio e delle relazioni dei soggetti promotori di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d).

4. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge attività di monitoraggio mediante la costituzione di apposito

	Gruppo per le attività di cui all'art. 17, comma 4 e ne definisce la composizione.”				
Valle d'Aosta	<p>Sì</p> <p>D.g.r. n. 2190/2013, Art. 14</p> <p>“1. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. 2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso”</p>	No	N.D.*	No	<p>* Le statistiche sono di fonte ISTAT e non di natura amministrativa (derivanti dalle CO):</p> <p><a href="http://www.regione.vda.it/statistica/statistiche_per_argomento/mercato_lavoro/default_i.aspx">http://www.regione.vda.it/statistica/statistiche_per_argomento/mercato_lavoro/default_i.aspx</a></p>
Veneto	<p>Sì</p> <p>D.g.r. 1324/13 - Allegato A - Art. 17, comma 1</p> <p>“1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici</p>	Sì	<p>Sì</p> <p>Veneto Lavoro – Osservatorio&amp;Ricerca La Regione Veneto aderisce al sistema “SeCO” (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie).</p>	Sì	<p>Nelle pubblicazioni Veneto Lavoro sono presenti dati sui tirocini. Il sistema di estrazione dati SeCO include una sezione dedicata all'estrazione di dati sui tirocini.</p>

competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori[...]  
3. La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza annualmente un monitoraggio sull'andamento dei tirocini sotto ogni profilo quantitativo e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali e alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro”

Veneto Lavoro produce un rapporto con cadenza annuale e report trimestrali denominati “La Bussola”

<http://www.venetolavoro.it/seco-num>

<http://www.venetolavoro.it/area-osservatorio-e-ricerca>